

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1021
Lucca, 10 agosto 2007

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

CONFCOMMERCIO NON FIRMERÀ IL PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GOVERNO

Ci sono troppe scelte che penalizzano i commercianti

...MA IL "TESORETTO" DIVENTA LEGGE...

Via libera definitivo del Senato. Molte le novità introdotte, compreso il recepimento dell'intesa sugli studi di settore. Gli oneri del provvedimento sono pari a circa 4,1 miliardi per il 2007 e a 1,5 miliardi per il 2008.

I conti si dimostrano disastrosi; con il Dpef cresce solo la spesa pubblica.

Il terziario è tale perchè diverso da industria e agricoltura, ma non è affatto terzo, in quanto il 65% del Pil è generato dalle aziende di servizi e solo commercio e turismo incidono quanto l'intera industria.

Esiste in Italia una "questione terziario" che non si può risolvere nell'adesione ad un protocollo unico in cui altre esigenze, politiche, ideologiche, del sistema industriale e del conflitto sociale hanno forte preminenza.

Si impiegano capitali solo nella previdenza a scapito delle detassazioni e degli sgravi contributivi che darebbero ossigeno al mercato e a pagare sono proprio i negozianti.

IN QUESTO NUMERO

pag.1 Confcommercio non firmerà il protocollo d'intesa con il Governo

pag.2-3-4 Contratto del Turismo: firmato il rinnovo

pag.4 Giacenza vini e mosti

CONTRATTO DEL TURISMO: FIRMATO IL RINNOVO

Si è conclusa la trattativa che ha portato all'aumento di 135 euro nel prossimo quadriennio

Il nuovo Contratto, sottoscritto da Fipe, Federalberghi, Faita Federcamping, Fiavet e Federreti e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs UIL, riguarda oltre 800 mila lavoratori e circa 300 mila imprese.

L'intesa raggiunta, nel dare risposta alle esigenze di copertura del potere di acquisto dei lavoratori contiene aspetti innovativi legati alla gestione dell'orario di lavoro, al riposo settimanale e ad una nuova disciplina dell'apprendistato, del part time, delle terziarizzazioni e delle attività di ristorazione in concessione sulle autostrade.

L'accordo stabilisce una durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

In particolare, per quanto riguarda gli aumenti salariali è prevista la corresponsione di 135 euro a regime per il quadriennio 2006 - 2009 che saranno suddivisi in quattro tranches oltre all' "una tantum" di 350 euro, a copertura del periodo di carenza del Contratto.

Il Contratto riconosce una serie di diritti per i lavoratori in materia di diritto allo studio, di integrazione, formazione e pari opportunità per i lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare, di part time dopo il parto e tutele per i malati oncologici.

Di seguito, forniamo alcune prime note di commento relative agli aspetti di maggiore interesse per le imprese.

Governance

L'intesa si apre con un insieme di raccomandazioni che le parti stipulanti rivolgono alle istituzioni al fine di indirizzare la politica di governo del settore turismo. Si richiama l'attenzione, in particolare, sulla richiesta di estendere i benefici derivanti dal cosiddetto cuneo fiscale e contributivo anche alle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato e sulla richiesta di ribadire la possibilità di svolgere l'apprendistato in cicli stagionali.

A p p r e n d i s t a t o professionalizzante

L'accordo conferisce attuazione alla nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante. Il nuovo contratto di apprendistato potrà essere stipulato sino a ventinove anni di età, per una durata variabile tra 24 e 48 mesi, per le qualifiche dei livelli 6, 6S, 5, 4, 3 e 2.

Le parti hanno inoltre aggiornato la disciplina dell'apprendista-

to in cicli stagionali, la cui operatività resta peraltro al momento inibita per effetto delle note indicazioni ministeriali sull'argomento.

Lavoro a tempo parziale

L'accordo regola la possibilità di introdurre, nel contratto di lavoro a tempo parziale, le cosiddette clausole elastiche e flessibili. In virtù di tale previsione, sarà possibile variare la collocazione temporale della prestazione e determinarne l'aumento.

Inoltre, sono stati aboliti i limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale (in precedenza, il contratto part time non poteva avere durata superiore a 28 ore settimanali, 124 ore mensili, 1352 ore annuali).

Contratti week end

Il nuovo CCNL prevede la possibilità di stipulare con lavoratori studenti contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per prestazioni da rendersi durante il fine settimana. Tali contratti potranno essere stipulati anche

a tempo determinato.

Appalto di servizi

E' stata definita una procedura volta a prevenire l'alimentarsi del contenzioso relativo ai casi in cui l'azienda conferisca a terzi la gestione in appalto di determinati servizi.

Orario settimanale medio

La contrattazione integrativa potrà consentire di calcolare l'orario di lavoro come media su periodi di più settimane. In attesa di tale disciplina, il CCNL prevede una prima ipotesi di utilizzo dell'orario medio, immediatamente operativa.

Lavoro straordinario

E' stato abolito il limite giornaliero in precedenza previsto (due ore al giorno, elevate a tre per le aziende stagionali) per lo svolgimento del lavoro straordinario.

Riposo settimanale

L'accordo individua, in via transitoria, i casi in cui sarà possibile fruire il riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana. Ulteriori ipotesi potranno essere previste dalla contrattazione integrativa.

Retribuzione

E' stato concordato un aumento complessivo relativo al quadriennio 2006 – 2009 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro 135,00.

La tabella che segue specifica, per ciascun livello, l'aumento complessivamente spettante e le relative gradualità di erogazione.

	aumento	luglio '07	gennaio '08	luglio '08	luglio '09
Livello a:	192,41;	57,01;	64,14;	35,63;	35,63
Livello b:	178,14;	52,78;	59,38;	32,99;	32,99
Livello 1:	165,97;	49,18;	55,32;	30,74;	30,74
Livello 2:	151,70;	44,95;	50,57;	28,09;	28,09
Livello 3:	143,07;	42,39;	47,69;	26,49;	26,49
Livello 4:	135,00;	40,00;	45,00;	25,00;	25,00
Livello 5:	126,61;	37,51;	42,20;	23,45;	23,45
Livello 6s:	121,74;	36,07;	40,58;	22,54;	22,54
Livello 6:	120,01;	35,56;	40,00;	22,22;	22,22
Livello 7:	112,46;	33,32;	37,49;	20,83;	20,83

Tali importi sono comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale (10,31 euro mensili) che, a decorrere dal mese di luglio 2007, viene assorbita dall'aumento contrattuale.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista l'erogazione di un importo una tantum mediamente pari ad euro 350,00.

L'una tantum spetta unicamente al personale in forza alla data di stipula.

Pertanto, nessun importo è dovuto ai lavoratori cessati dal servizio prima del 27 luglio 2007, né ai lavoratori assunti successivamente.

L'una tantum spetta sia ai lavoratori assunti a tempo indeterminato sia ai lavoratori assunti a tempo determinato.

Ammontare e Decorrenze

L'importo dell'una tantum è differenziato in ragione del livello contrattuale di inquadramento e sarà erogata in due rate, con la retribuzione del mese di agosto 2007 e del mese di febbraio 2008.

	ago-07	feb-08	totale
a, b	213,00	253,00	466,00

	1, 2, 3	181,00	215,00	396,00
	4, 5	160,00	190,00	350,00
	6s, 6, 7	128,00	152,00	280,00
	apprend.	110,00	124,00	234,00

Riproporzionamento

L'importo spettante a ciascun lavoratore sarà riproporzionato in ragione del servizio effettivamente prestato nel corso del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2006 – 30 giugno 2007).

Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza, l'una tantum sarà erogata pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato.

Non si considerano le frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Le frazioni pari o superiori a quindici giorni si considerano per intero.

Nessun riproporzionamento sarà effettuato per assenze complessivamente non superiori a trenta giorni.

Analogamente si procederà nel caso di assenze per malattie o di

altre assenze non retribuite. L'una tantum sarà invece dovuta in relazione alle assenze per maternità ed infortunio.

L'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità anche in relazione al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'accordo opera espresso riferimento ai periodi di servizio prestati nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla data del 27 luglio 2007.

Pertanto, nessun importo è dovuto in relazione ad eventuali periodi di servizio prestati nel corso di un precedente rapporto di lavoro, anche se svolto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Incidenza su altri istituti

L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Si ritiene peraltro opportuno precisare che essa deve essere in-

clusa nella retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Assistenza sanitaria

Con decorrenza dal 1° luglio 2008, il contributo mensile dovuto al fondo di assistenza sanitaria sarà elevato a dieci euro e fissato nella stessa misura sia per i lavoratori full time sia per i

lavoratori part time.

Per gli apprendisti, l'obbligo di iscrizione al fondo di assistenza sanitaria, decorre dal 1° luglio 2009.

Si evidenzia che la corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria integrativa costituirà condizione necessaria per l'accesso agli

strumenti di gestione della flessibilità previsti dal CCNL.

Vitto e alloggio

E' previsto un adeguamento del prezzo convenzionato pagato dai lavoratori dipendenti che usufruiscono del servizio di vitto ed alloggio fornito dal datore di lavoro.

GIACENZE VINI E MOSTI

La dichiarazione annuale delle giacenze di vino (espresse in ettolitri) detenute da persone fisiche, giuridiche o loro associazioni alla mezzanotte del 31 luglio deve essere presentata con raccomandata all'AGEA - Dichiarazione giacenza - Campagna 2006/2007 - via Torino 45 - 00184 Roma - dal 1° agosto e fino al 10 settembre.

I quantitativi di vino viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Si ricorda che, oltre ai consumatori privati, sono esonerati dall'obbligo di presentazione i dettaglianti che cedono ai consumatori quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri e i dettaglianti che detengono nei depositi quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Inoltre ci preme ricordare che le dichiarazioni di giacenza per i soggetti che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della regione toscana devono essere presentate all'ARTEA, Organismo pagatore della regione toscana, secondo modalità stabilite direttamente da quest'ultima (via San Donato, 42/1 - 50127 Firenze)

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121
LUCCA - Viale Carlo del Prete

lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 tel. 0583 47311 fax 48587
(venerdì pomeriggio chiuso al pubblico) tel. 0583 464321 fax 496708

CAPANNORI - via della Posta, 5

lu-ma-me-gio-ve
8,30-13,30/ 14,30-17,30 tel. 0583 429303
fax 0583 429962

CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2

giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17 tel. 0583 62548
fax 0583 641205

FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre

mercoledì 14,30-18 tel. 0583 708118
venerdì 9,30-12,30

GALLICANO - via Roma, 23/F

lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30 tel. 0583 74596
fax 0583 748140

FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori
via Franceschi, 8

mercoledì 15,30-17 tel. 0584 82007
fax 0584 89533

LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18

lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30 tel. 0584 618654
fax 0584 66106

PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1

martedì 15 - 18 tel. 0584 792111
giovedì 15 - 18 fax 0584 792111

VIAREGGIO - via S. Antonio, 8

lu-ma-me-gio-ve-8-13 / 15,30-18,30 tel. 0584 962646
sabato 9-12 fax 0584 943089